



NORME IN MATERIA DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO E DEI TESSUTI POST MORTEM A FINI DI STUDIO, DI FORMAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 7

Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca

L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Versione in vigore dal 4 marzo 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica
Estremi	Legge 10 febbraio 2020, n. 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-in-materia-di-disposizione-del-proprio-corpo-e-dei-tessuti-post/art-7-disciplina-delle-donazioni-di-denaro-a-fini-di-studio-di-formazione-e>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it